LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 42.

Rifinanziamento, per l'anno 1977, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 75 « Interventi regionali in favore del turismo sociale ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 9 giugno 1975, n. 75, dal titolo « Interventi regionali in favore del turismo sociale » è rifinanziata per l'esercizio 1977 con lo stanziamento di L. 150.000.000.

Art. 2

Alla spesa per l'anno 1977 si fa fronte mediante prelievo dell'importo di L. 150.000.000 dal Cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » - partita « Rifinanziamento legge regionale 9 giugno 1975, n. 75 ».

Al bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

a) In diminuzione:

Cap. 5300 - partita che si riduce « Rifinanziamento legge regionale 9 giugno 1975,

n. 75 »

L. 150.000.000

b) In aumento - Capitolo di nuova istituzione:

zione; Cap. 4470 - denominato « Spese per interventi

regionali in favore del turismo sociale» L. 150.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 12 agosto 1977

Tomelleri